

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 21/1935 (1935)

Artikel: Kanton Tessin
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-36317>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 08.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

XX. Kanton Thurgau.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1934.

XXI. Kanton Tessin.

1. Allgemeines.

1. **Decreto legislativo concernente la riorganizzazione della Commissione cantonale degli studi.** (Del 14 maggio 1934.¹⁾

2. **Regolamento della Commissione cantonale degli studi.** (Del 6 novembre 1934.)

2. Volksschule.

3. **Decreto legislativo che modifica la legge 30 dicembre 1930 circa il riparto fra lo Stato ed i comuni degli oneri per l'insegnamento obbligatorio.** (Del 24 gennaio 1934.)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. — L'onorario dei docenti delle scuole maggiori ed il 50 % dell'onorario dei docenti delle scuole primarie con gradazione superiore, corrispondente appunto all'onorario per questa gradazione, sono a carico dello Stato.

Art. 2. — Oltre l'importo del sussidio ordinario fissato dall'art. 3 della legge 18 giugno 1920 sugli onorari dei docenti, è stanziata annualmente nel bilancio preventivo una somma di franchi 55,000.— per sussidio straordinario ai Comuni montani e rurali da versarsi in ragione del 10, 15, 20 e 25 % degli onorari minimi stabiliti dalla legge per i docenti delle scuole primarie avuto riguardo all'altitudine ed eccentricità die Comuni, alle spese sopportate per la scuola ed al tasso d'imposta comunale, nonchè alle particolari condizioni economiche e demografiche.

§ 1. — Il riparto sarà stabilito per decreto del Dipartimento di Pubblica Educazione da rinnovarsi ogni biennio, con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 3. — Per il miglioramento degli edifizi scolastici comunali è stanziata annualmente nel bilancio preventivo una somma di fr. 30,000.—.

¹⁾ Verarbeitet im Archiv 1934 und 1935, I. Teil.

Art. 4. — A tutti i Comuni del Cantone è fatto obbligo di fornire gratuitamente, agli allievi delle scuole elementari maggiore e minori, il materiale scolastico.

3. Berufliche Ausbildung.

4. Aus: Programma della Scuola normale di economia domestica. (Del settembre 1934.)

Orario settimanale.

Materie d'insegnamento	Classe I	Classe II	Classe III
Religione	1	1	1
Lettere italiane	4	4	5
Pedagogia	1	1	1
Fisica e Chimica	2	2	2
Agraria	1	1	1
Medicina e Igiene	1	1	2
Francese	3	2	2
Disegno	2	2	2
Economia Domestica	2	2	2
Scienze alimentari	1	1	2
Metodologia	—	1	2
Aritmetica e Contabilità dom.	1	1	1
Diritto	—	—	1
Cucina	8	8	4 ¹⁾)
Lavoro femminile	12	12	12
Bucato, smacchiatura e stiratura	1	1	1
Totale delle ore settimanali	40	40	41

4. Lehrerschaft aller Stufen.

5. Decreto legislativo che modifica l'art. 1 della legge 3 novembre 1930 sugli onorari dei docenti di scuola maggiore. (Del 24 gennaio 1934.)

Dieses Dekret hebt den § 1 des Art. 1 des im Titel erwähnten Gesetzes vom 3. November 1930 auf und streicht die Erhöhung von Fr. 300 zugunsten einiger Kategorien.

¹⁾ In più la lezione pratica di metodo.

6. Decreto legislativo concernente l'esclusione delle maestre maritate dall'insegnamento. (Del 24 gennaio 1934.)

*Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,*

Su proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. — Le maestre degli asili infantili e delle scuole elementari, le docenti delle scuole secondarie e professionali cessano dall'insegnamento in caso di matrimonio.

Le maestre e le docenti maritate sono escluse dai concorsi per qualsiasi ordine di scuole.

In caso di vedovanza o di divorzio pronunciato senza loro colpa prevalente, possono essere ammesse dal Consiglio di Stato all'insegnamento, tenuto conto delle condizioni di famiglia e dell'interesse della scuola.

Art. 2. — Gli art. 21 e 83 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento elementare, gli art. 8 e 9 della legge 28 settembre 1914 sull'insegnamento professionale e l'art. 6 della legge 21 settembre 1922 circa il riordinamento della scuola primaria di grado superiore sono modificati come alle disposizioni dell'articolo precedente.

7. Decreto esecutivo circa indennità di residenza a docenti. (Del 27 novembre 1933.) [Nachtrag 1933.]

5. Verschiedenes.

8. Decreto esecutivo modificante il regolamento 25 luglio 1933 in applicazione della legge sulle insegne e le scritte destinate al pubblico. (Del 29 dicembre 1933.) [Nachtrag 1933.]

XXII. Kanton Waadt.

Lehrerschaft aller Stufen.

1. Règlement en vue de l'obtention du diplôme spécial pour l'enseignement primaire supérieur. (Du 20 février 1934.)

2. Programme des examens. (1934.)